



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Deontologia professionale del Commercialista nella crisi d'impresa

Roma, 26 Marzo 2025

Linda Ferretti

Componente della Commissione Diritto del lavoro dell'Odcec di Roma



Individuazione degli incarichi

1. Incarichi giudiziari

- curatore fallimentare (da art. 27 a art. 32 L.F.)
- commissario giudiziale (artt. 165 e segg. L.F.)
- liquidatore giudiziale (art. 182 L.F.)
- perito nel concordato fallimentare (art. 124 comma 3 L.F.)

2. Incarichi amministrativi

- commissario liquidatore nelle LCA (artt. 198 e segg. L.F.)
- commissario straordinario in A.S. (artt. 15 e segg. D. lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e art. 3 e segg. D.L. 23 luglio 2003 n. 347)

3. Incarichi da privati

- consulente (*advisor*)
- attestatore del piano (art. 67 comma 2 lettera d) L.F., 161, comma 3, L.F., 186 bis, comma 2, lettera b) e comma 4 lettera a) L.F.; attestatore 182 *quinquies* L.F.; professionista per la relazione ex art. 160, comma 2, L.F., 182 *bis* L.F., 182 *septies* L.F.)

RAPPORTO TRA IL PROFESSIONISTA E

- Altri colleghi
- Giudici
- Pubblici Ministeri
- Pubblica Amministrazione
- Organi di Polizia
- Debitore
- Creditori



Confronto tra:

- Principi etici richiamati dalla riforma della crisi d'impresa (espressi e inespressi)
Decreto Legislativo 12.01.2019 n. 14
- Principi deontologici ODCEC

Sono precetti da soddisfare e quelle regole di comportamento, nell'esercizio della professione, poste a tutela dell'affidamento della collettività, della clientela e dei terzi a tutela della **FUNZIONE SOCIALE** garantita dalla Costituzione, intesa anche come **Responsabilità sociale e Solidarietà**.

Sono regole dettate per chi è iscritto ad un albo su base ordinistica.

PREMESSA

Tra le *finalità* della Riforma della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza:

- Dare priorità alle proposte che comportino il superamento della crisi
- Ridurre la durata e i costi delle procedure
- si costituiscono gli OCRI, organismi di composizione della crisi

Gli Esperti che compongono i Collegi avranno diverse professionalità
Aziendalistico, Contabile, Legale.....lavoro di squadra

INTERDISCIPLINARITA'

Norme deontologiche ODCEC

Comportamenti

- Improntati al reciproco rispetto
- Improntati alla salvaguardia delle specifiche competenze

Standard Etici

Lavoro di squadra

- Obbligo di informare i colleghi
- Considerare l'impatto del proprio comportamento
- Mettere in primo piano gli interessi delle parti

PRINCIPI ETICI RICHIAMATI DAL D. LGS. 14/2019

Capo II Principi generali , Sezione I

Art. 4

DOVERI DELLE PARTI

Principi etici e di comportamento finalizzati al buon funzionamento durante:

- L'esecuzione di accordi
- Le procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
- Le trattative che le precedono

BUONA FEDE E CORRETTEZZA

Fonte normativa Art. 1175 e 1337 cc

Art. 4 D.lgs. 14/2019

« nell'esecuzione degli accordi e delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e durante le trattative che la precedono, debitore e creditore devono comportarsi secondo buona fede e correttezza »

L'obbligo di agire in buona fede in tutte le negoziazioni si sostanzia nel:

- Divieto di forzare una delle parti e sospendere le trattative
- Divieto di sfruttare errori di calcolo ed incongruenze
- Comportamento conforme agli accordi
- Obbligo di mantenere modalità di comunicazione e negoziazione rispettosi dei ruoli



Codice deontologico ODCEC Art. 2

Il Dottore Commercialista in qualità di Consulente di parte ed Esperto del Collegio,

- *dovrà tenere un comportamento irreprensibile e consono al decoro della dignità della professione*
- *Avrà l'obbligo di perseguire l'interesse del cliente, mantenendo il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione*
- *Soltanto nel rispetto di tale interesse egli potrà soddisfare la necessità del proprio cliente*

TRASPARENZA

Codice deontologico ODCEC Art. 6 intitolato INTEGRITA',

Secondo gli standard etici la Trasparenza è uno dei principi fondamentali.

Una piena e chiara condivisione delle informazioni rilevanti a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno richieste.

Le parti e i professionisti sono obbligati a rispettare ogni ragionevole richiesta di informazioni



RISERVATEZZA

Codice deontologico ODCEC art. 10

Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, ha il dovere di mantenere l'assoluto riserbo e la riservatezza sulle informazioni acquisite nell'esercizio della professione e non deve comunicarle ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge

Le informazioni acquisite nell'esercizio della professione non possono essere utilizzate per ottenere alcun vantaggio personale del professionista o di terzi



RISERVATEZZA

Secondo gli Standard etici la Riservatezza

- è uno dei principi fondamentali
- È una garanzia per le parte e consente la Trasparenza
- *Non è possibile utilizzare documenti ed informazioni, nelle fasi successive del contenzioso quando il procedimento termina.*
- *Le parti e i professionisti si impegnano a non presentare tali documenti ed informazioni come elementi di prova*

INDIPENDENZA

D. Lgs 14/2019 art. 2 comma 1, lett. o

E' espressamente disciplinata,

- Richiamando i requisiti di onorabilità e indipendenza degli art. 2382 e 2399 cc
- Prevedendo il divieto di essere legato all'impresa o a parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale
- Prevedendo il divieto per il professionista di aver prestato negli ultimi 5 anni di attività lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione e controllo



INDIPENDENZA

Codice deontologico Art. 7 OBIETTIVITA'

Assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o pressioni che possano influenzare il suo giudizio

Il professionista deve fornire i suoi pareri senza essere influenzato dalle aspettative di altri e si deve pronunciare con sincerità, in totale obiettività, esponendo se occorre le riserve necessarie sulle ipotesi formulate o delle conclusioni raggiunte,

Codice deontologico Art. 9 INDIPENDENZA

Il professionista non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire il suo libero arbitrio di ostacolo all'adempimento dei suoi doveri,

Il professionista deve essere libero da qualsiasi legame personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare la sua integrità o la sua obiettività



PER SALVAGUARDARE L'INDIPENDENZA DEL PROFESSIONISTA

- Deve esprimere con chiarezza il proprio giudizio professionale **senza timore** della reazione delle parti
- Deve manifestare il proprio parere **davanti a situazione critiche**
- Non deve dimostrare **timore reverenziale** nei confronti delle parti

COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA

- Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni
- Doveri e responsabilità di agire nell'interesse pubblico
- Riservatezza e segreto professionale
- Integrità, onestà e correttezza
- Indipendenza professionale (ha valore morale, giuridico ed economico)
- Obiettività (assenza di pregiudizi, conflitto di interesse o indebite pressioni di terzi)
- Comportamento consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della Professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa

- Deve essere conforme al dovere di **lealtà** nei confronti dei clienti e dei colleghi.
- Deve adempiere alle disposizioni dell'ordinamento giuridico ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione dell'Ordine di appartenenza.
- Deve comportarsi con **cortesia e rispetto** nei confronti di tutti coloro con i quale egli viene in contatto nell'esercizio della professione.
- Salvaguardare la dignità della professione per la sua **funzione sociale** in quanto è svolta nell'interesse pubblico. L'appartenenza alla categoria e l'esercizio della Professione creano un vero e proprio valore aggiunto al Professionista mentre questo, con il corretto esercizio professionale, contribuisce a sua volta ad alimentare quel valore.



Il **decoro** della Professione è rappresentato dall'insieme degli aspetti, degli atteggiamenti e dalle manifestazioni con le quali la Professione esprime i propri valori.

Il Professionista deve astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere il proprio decoro e quelli della Professione anche al di fuori dell'esercizio professionale.

Il professionista ha il dovere continuo di mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare l'erogazione di **prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato**, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e disposizioni normative.

Non deve accettare incarichi professionali in materie su cui non ha **adeguata competenza**, tenuto conto della complessità della pratica.



Il Professionista deve dedicare, a ciascuna questione esaminata, **la cura e il tempo necessari**, in maniera da acquisire una **sufficiente certezza** prima di formulare qualsiasi parere.

Inoltre il professionista deve dotarsi di una **organizzazione materiale e personale coerente** con le necessità imposte dalla tipologia di prestazioni professionali rese.

Nei rapporti con i magistrati, membri delle commissioni tributarie e i funzionari della pubblica amministrazione, il professionista si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria **dignità professionale**.

Il Professionista che sia in rapporti di parentele/amicizia o familiarità con i soggetti sopra indicati, non deve vantare tale circostanza al fine di trarne vantaggio per l'esercizio della propria attività professionale.

COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI

Il professionista deve comportarsi con i colleghi con **correttezza, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca**. Sono manifestazioni di cortesia e considerazione la *puntualità, la tempestività e la sollecitudine* nei rapporti tra colleghi.

Il professionista deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo.

Il professionista non esprime apprezzamenti o giudizi critici sull'operato del collega ed usa la **massima moderazione** quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento della pratica.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Rapporto con altri Professionisti della procedura

Il Professionista **DEVE rispettare** il ruolo degli altri colleghi professionisti coinvolti a diverso titolo nella gestione della crisi o nella procedura concorsuale, essendo tutti allo stesso modo legittimi operatori e osservanti la medesima Legge di riferimento.

Il Professionista, pur nel rispetto della propria **riservatezza**, dovrà porsi nei confronti degli altri colleghi che svolgono altri ruolo, nel medesimo incarico, con **lealtà e trasparenza** agendo con **diligenza e buona fede**.



Rapporto tra i Professionisti – Incarichi congiunti

Negli incarichi assunti congiuntamente, nell'interesse del committente, il lavoro dovrà essere pianificato tenendo conto della **corretta suddivisione degli impegni, delle strutture organizzative e delle specifiche competenze** dei singoli professionisti.

In caso di divergenza di opinioni tra i singoli componenti, la decisione finale, seppur mediata, non dovrà mai essere contraria all'interesse del committente, sia esso pubblico o privato.

Rapporti del Professionista con il Giudice

Il Professionista che assume la carica di curatore fallimentare, commissario giudiziale, liquidatore, perito dovrà porsi in relazione al Giudice o al Tribunale, nel rispetto dei propri ruoli.

In particolare, il rapporto con il Giudice dovrà essere rispettoso del ruolo da questo ricoperto in ordine alla direzione e controllo della procedura. Il Professionista dovrà formulare istanze sulla base dei propri convincimenti interpretativi, che contengano la propria proposta risolutiva; dovrà astenersi dall'eseguire atti contrari alla legge o al di fuori delle proprie funzioni.

Rapporti del Professionista con i PM

Il Professionista, che assume l'incarico con funzioni di Pubblico Ufficiale (curatore fallimentare, commissario giudiziale, ecc.), deve informare il Pubblico Ministero di tutti i fatti penalmente rilevanti di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (in osservanza dell'art. 331 cpp).

I fatti denunciati dovranno essere esposti con chiarezza e precisione, documentando quanto rappresentato ed evitando l'uso di espressioni suggestive e lesive dell'immagine della persona a cui si riferisce.



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Rapporti del Professionista con la Pubblica Amministrazione

Il Professionista si porrà nei confronti della Pubblica Amministrazione con la consapevolezza dei propri diritti e nel rispetto del Funzionario a cui si rivolge, considerando gli strumenti a tutela del cittadino disciplinati nell' *«accesso civico»*



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



FONDAZIONE
TELOS
CENTRO STUDI DELL'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ROMA

Rapporti del Professionista con gli organi di Polizia

Il Professionista dovrà collaborare con gli Organi di Polizia mettendo a disposizione quanto richiesto, previa verifica della regolarità dell'atto giudiziario e la titolarità dell'agente di Polizia.

Il Professionista non dovrà ostacolare le attività d'indagine con comportamenti ostruzionistici nei confronti dell'Agente.

Rapporti del Professionista con il debitore

Il commissario giudiziale, il liquidatore giudiziale, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore:

- ✓ Dovranno rivolgersi al debitore esercitando la funzione che la Legge gli conferisce e dovranno astenersi dall'uso di toni intimidatori o lesivi dell'immagine della persona;
- ✓ Nella veste di Pubblico Ufficiale, dovranno sempre redigere il verbale delle riunioni con il debitore e rilasciare copia a tutti i partecipanti.

Rapporti del Professionista con i creditori

Il commissario giudiziale, il liquidatore giudiziale, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore, dovranno informare i creditori in ordine all'esercizio dei loro diritti secondo quanto stabilito dalla legge, astenendosi da eventuale attività di consulenza in loro favore.

Conflitto d'interessi

Il Professionista, prima di assumere l'incarico, dovrà verificare che non ricorrano condizioni di **incompatibilità** con incarichi attualmente svolti o precedenti, che possano porlo in conflitto d'interesse.

Il conflitto d'interesse incidentale dovrà essere **tempestivamente** denunciato al fine di rimuoverne la condizione attraverso la nomina di un curatore speciale nell'ipotesi di incarico giudiziario o ponendo il committente privato nelle condizioni di assumere le proprie determinazioni.